

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ITALIA CHE GIOCA"

PARTE I

Articolo 1 – Scopi associativi dell'Associazione

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, delle altre norme speciali vigenti in materia è costituita la:

ASSOCIAZIONE CULTURALE "ITALIA CHE GIOCA"

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà affiliarsi a Federazioni ed Enti di promozione sportiva e sociale, sia nazionali che locali.

2. L'Associazione ha sede in ROMA (RM), in Via dell'Impruneta n.13. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non necessita di modifica statutaria.
3. Il logo ed il simbolo dell'Associazione Culturale "Italia che Gioca" è

Associazione Culturale



4. L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini culturali, ricreativi e sportivi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.
5. L'Associazione si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
6. L'Associazione intende svolgere attività di utilità sociale perseguendo come scopo la promozione, la diffusione, la regolamentazione, la tutela e lo sviluppo dei giochi in tutte le loro forme, del settore sportivo elettronico competitivo e delle discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle suddette attività sportive volte alla formazioni di giocatori professionisti, la diffusione del *cosplay* quale forma d'arte, promuovere e diffondere la cultura del fantastico nelle forme letterarie ed artistiche in qualsiasi forma, diffondendo la cultura ludica.
7. L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo editoriale e commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
8. L'Associazione potrà proporsi come luogo di incontro, di aggregazione, discussione e laboratorio per gli associati con la possibilità di fornire agli associati servizi di ristorazione, di somministrazione alimenti e bevande e organizzare servizi ricreativi quali tornei, gare e competizioni di qualsiasi gioco permesso dalla vigente legislazione.
9. Per perseguire gli scopi sociali e per diffondere lo spirito sportivo l'Associazione si propone di:

- a. favorire e stabilire rapporti interpersonali capaci di educare e far crescere i cittadini anche in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociali;
- b. istruire sul corretto uso delle forme di intrattenimento videoludico e degli strumenti informatici, al fine di evitarne abusi o cattivi utilizzi, combattendo fenomeni quali il *cyberbullismo* e il *cheating*;
- c. costruire un ambiente virtuale (forum, community, social network e qualsiasi altro strumento informatico) improntato su sani principi morali quali il rispetto, la tolleranza e l'altruismo dove gli associati possano condividere le proprie passioni;
- d. organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni culturali e sportive a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
- e. attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica delle attività sociali e per lo svolgimento del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, trattenimenti musicali, videoteche;
- f. promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative culturali, sportive, turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
- g. stipulare convenzioni e/o gestire servizi e impianti privati o comunali per lo svolgimento delle attività sociali fisiche e intellettuali;
- h. favorire contatti fra gli associati che abbiano specifici interessi culturali anche costituendo sezioni territoriali per le attività di maggiore partecipazione;
- i. migliorare la qualità complessiva della vita per le persone con disabilità promuovendo, sviluppando (anche attraverso consulenze con i produttori) e diffondendo tutti gli strumenti elettronici, informatici e meccanici che possano aiutarli a raggiungere il più alto livello di accessibilità possibile per ogni gioco.

Articolo 2 – Soggetti dell'Associazione

1. Per "associati" o "soci" si intendono le persone fisiche, cittadini italiani, nonché dell'Unione Europea residenti, ovvero di altri Paesi in possesso di regolare permesso di soggiorno, o le persone giuridiche che si iscrivono all'Associazione Culturale "Italia che Gioca" sottoscrivendo il presente Statuto, il regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare parte del loro tempo e/o delle loro risorse economiche per il loro raggiungimento e accettano di essere registrate nell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte. Il numero degli associati è illimitato. L'età minima per poter far parte dell'Associazione è di anni 14. Per gli associati minori di età, l'iscrizione verrà richiesta da uno o ambedue i genitori o da chi ne eserciti la patria potestà.
2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. Gli associati saranno distinti nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori:** le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo;
- **Soci Ordinari:** tutti coloro che condividono e che contribuiscono al funzionamento ed alle finalità dell'Associazione, svolgendo un'attività gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in altra natura;
- **Soci Onorari:** le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

3. La qualifica di “associato” (o “socio”) si acquisisce con il pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote non sono cedibili né trasmissibili.
4. La richiesta di iscrizione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l'iscrizione. La richiesta dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Le domande di iscrizione a socio presentate da minorenni dovranno essere autorizzate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che autorizza la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. All'atto della domanda di iscrizione a socio, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci, con contestuale rilascio della tessera sociale da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
7. La qualifica di socio si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea dei Associati.
8. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.
9. Ad ogni fine di legge le comunicazioni tra l'Associazione e gli Associati e viceversa si dovranno ritenere valide se effettuate tramite lettera raccomandata e/o fax e/o email; in quest'ultimo caso verrà ritenuta valido il solo indirizzo email fornito dall'Associato all'atto della richiesta di iscrizione all'Associazione, oppure quello modificato con regolare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
10. Tutti i soci hanno diritto di:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - c. frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti ed i servizi gestiti dall'Associazione;
 - d. godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, i soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.
11. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.
12. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante email o lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione ordinaria. L'espulsione diventa operante al momento dell'annotazione sul libro soci e dovrà essere formalmente comunicata al destinatario del provvedimento.

13. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.
14. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
15. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

PARTE II

Articolo 3 – Organi associativi

1. L'Associazione Culturale "Italia che Gioca" è organizzata su base democratica ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione della Repubblica.
2. Sono organi associativi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - Il Presidente;
 - Il Vice Presidente;
 - Il Segretario Tesoriere;
 - il Consiglio Direttivo;

Articolo 4 – L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati (o dei soci), sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.
2. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale oppure mediante audio/video conferenza purché nella convocazione sia espressamente specificato, mediante comunicazione scritta inviata, via email all'indirizzo fornito dagli associati all'atto della richiesta di iscrizione, ovvero mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale, sul sito internet e/o nella pagina Facebook dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 2 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e approva il rendiconto economico finanziario consuntivo relativo l'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo.
3. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
4. Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Culturale.

Articolo 5 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione Culturale "Italia che Gioca" è eletto dal Consiglio Direttivo con apposita votazione, anche per alzata di mano.

2. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione Culturale "Italia che Gioca", la rappresenta in tutte le sedi istituzionali, ne dirige l'ordinato funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno. Procede alle nomine degli Organi dell'Associazione e decide secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario.
4. 4. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto a scadenza del mandato.

Articolo 6 – Il Vice Presidente

5. Il Vice-Presidente dell'Associazione Culturale "Italia che Gioca" è eletto dal Consiglio Direttivo con apposita votazione, anche per alzata di mano. Assume tutte le prerogative ed i poteri del Presidente in sua temporanea assenza e svolge funzioni delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
6. Il Vice-Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto a scadenza del mandato.

Articolo 7 – Il Segretario Tesoriere

1. Il Segretario Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo con apposita votazione, anche per alzata di mano. La carica di Segretario Tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e di Vice Presidente.
2. Il Segretario Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto a scadenza del mandato.
3. Il Segretario Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'Associazione. Il Segretario Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è organo di esecuzione, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Tesoriere, dai Soci Fondatori e dai membri eletti dagli associati. Il Consiglio deve essere formato da un numero dispari di persone fisiche, con un minimo di 3 (tre) membri eletti dagli associati, il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
4. Il voto della maggioranza dei Soci Fondatori risulterà vincolante nelle decisioni da prendere in seno al Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate con avviso scritto oppure per posta elettronica o altro mezzo che consenta la comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- a. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - b. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - c. le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - d. la redazione annuale del rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - e. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - f. la fissazione delle quote sociali;
 - g. la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - h. la redazione e approvazione dei Regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - i. la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - j. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

PARTE III

Articolo 9 – Finanziamento e risorse economiche

1. I soci dell'Associazione Culturale "Italia che Gioca" hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività del movimento con una «quota di iscrizione». Ogni quota di iscrizione è destinata a finanziare le attività dell'Associazione
2. Il finanziamento dell'Associazione è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli associati, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e da ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge, quali:
 - a. contributi dello Stato, degli enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - b. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - c. entrate derivati da prestazioni di servizi convenzionati;
 - d. provenienti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - e. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche, feste, eventi, gite e sottoscrizioni anche a premi, competizioni;
 - f. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
3. L'ammontare delle quote associative, è stabilito dal Consiglio Direttivo, sentito il Segretario Tesoriere.
4. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei

fini dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10 – Rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario (REF), preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
2. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, dovrà essere assicurata una sostanziale trasparenza all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico finanziari annuali. Tutti i documenti sociali, conservati presso la sede sociale, e in copia sulla piattaforma web dell'Associazione, accessibile solo agli associati, saranno a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

PARTE IV

Articolo 11 – Procedimenti disciplinari e ricorsi

1. Ogni associato che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale dell'Associazione Culturale "Italia che Gioca", può promuovere, con ricorso scritto, il procedimento disciplinare avanti al Consiglio Direttivo. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dal Consiglio Direttivo.
2. Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni. Il termine per le impugnazioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato. Le decisioni vengono depositate presso la sede dell'Associazione Culturale "Italia che Gioca" e ciascun iscritto può prenderne visione.
3. Le misure disciplinari sono:
 - a. La sospensione dalle attività dell'Associazione per un periodo di tempo proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa;
 - b. L'espulsione. L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina dell'Associazione o per indegnità morale tale da compromettere l'integrità dell'Associazione
4. Il provvedimento di espulsione è sempre reso consultabile dagli iscritti.

Articolo 12 – Albi

1. L'albo o elenco degli associati non è segreto. Viene reso disponibile al pubblico sia nella sede dell'Associazione che sul sito internet della stessa.
2. Un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:
 - a. La composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell'Anagrafe degli iscritti;
 - b. Le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe degli iscritti;

NORME FINALI

Articolo 13 – Disposizioni transitorie

1. Il giorno dell'entrata in vigore di tale Statuto, i soci fondatori dell'Associazione Culturale "Italia che Gioca" provvedono a nominare il Consiglio Direttivo che ratificherà, nella sua prima seduta, come indicato nell'atto costitutivo dell'Associazione Culturale "Italia che Gioca", le cariche di:
 - Presidente
 - Vice Presidente
 - Segretario Tesoriere

Articolo 14 – Potere regolamentare

1. Il Consiglio Direttivo, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.

Articolo 15 – Controversie

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
2. Per qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, le parti, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, si impegnano a ricorrere alla Procedura di Conciliazione di cui al D. Lgs. n28/2010, presso un Ente di Conciliazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 16 – Modifica dello Statuto e scioglimento

1. Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta contenuta in deliberazione dell'Assemblea degli Associati o su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Le modifiche statutarie spettano al Consiglio Direttivo che le approva a maggioranza qualificata dei due terzi. Eventuali modifiche statutarie a carattere di urgenza possono essere proposte dal Presidente al Consiglio direttivo che le approva con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa espresso rimando, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto viene letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

| -----